



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale e del Lavoro

Oggetto: obbligo di ritenuta d'acconto anche per gli agenti di assicurazione

S'informa che il comma 89 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024 (n. 213 del 30/12/2023) ha previsto anche per gli agenti assicurativi l'assoggettamento a ritenuta d'acconto delle loro provvigioni.

Il nuovo obbligo, con decorrenza 1° aprile 2024, ha comportato la modifica dell'art. 25-bis del DPR. 600/1972. In particolare, è previsto che:

- gli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
 - I mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate,
- che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva, sono assoggettati alla ritenuta d'acconto, esattamente come gli agenti e rappresentanti di commercio.

Soggetti Forfetari

In conformità alla regola generale è da ritenersi che l'agente assicurativo forfetario non debba essere assoggettato a ritenuta da parte della compagnia.

Ammontare della ritenuta

La ritenuta di acconto che i sostituti devono operare sulle provvigioni corrisposte dell'agente assicurativo è pari all'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito Irpef che, anche per il 2024, è il 23%, da applicarsi al 50% della provvigione.

Se però i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta del 23% è commisurata al 20% dell'ammontare delle provvigioni.

L'applicazione della ritenuta di acconto ridotta è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, di una comunicazione che attesti i requisiti, da inviare per ciascun anno solare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.

| Esempio ritenuta ordinaria | Esempio ritenuta ridotta |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Provvigione 10.000,00• Imponibile ritenuta: 5.000,00• RA del 23% = 5.000*23% = 1.150,00 | <ul style="list-style-type: none">• Provvigione 10.000,00• Imponibile ritenuta: 2.000,00• RA del 23% = 2.000*23% = 460,00 |

La ritenuta sarà recuperata in dichiarazione dei redditi potendola scomputare dall'Irpef risultante dal modello Redditi.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Studio Arioli Srl

Sede legale: Strada Statale Goitese, 276 - 46044 Goito (MN) - p.iva/c.f. 02222020204 - Capitale sociale € 10.000 i.v.
Telefono 0376 60031 - studioarioli.eu - email: studio@studioarioli.eu - PEC: studioarioli@pec.studioarioli.eu

Iscritta al Reg. Imprese di Mantova n. 02222020204